

ATTO DD 700/A1701B/2025**DEL 14/08/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: Applicazione dell'art.39 comma 2 Legge 12 dicembre 2016 n. 238 Riduzione rese produttive e definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalle DOC Langhe tipologia Nebbiolo e Barbera d'Alba per la vendemmia 2025.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" all'art. 39 "Gestione delle produzioni" comma 2 stabilisce che:

"le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti";

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini" all'art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all'art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, di seguito Consorzio di Tutela, ha inviato in data 1 agosto 2025 (ns. prot.n. 00017475) la richiesta per la vendemmia 2025, supportata dai dati delle vendite e delle giacenze, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 della legge n. 238/2016, per la riduzione della resa D.O.C. Langhe tipologia Nebbiolo, della DOC Barbera d'alba e della DOC Barbera d'alba sottozona Castellinaldo e ai sensi dell'art.35 lettera d) della legge 238/2016 la destinazione dei superi del 20%.

La richiesta è motivata dall'esigenza di calibrare l'offerta in un contesto di incertezza di mercato che sta interessando le produzioni vitivinicole a livello globale. Il Consorzio evidenzia che, per le denominazioni da esso tutelate, non si registrano al momento cali rilevanti delle vendite tali da determinare un aumento delle giacenze. La diminuzione degli imbottigliamenti, pari a circa il 6%, viene attribuita principalmente alla minore produzione in vigneto dell'annata 2023 e non a un calo della domanda. Diversamente, risultano significativi i dati relativi ai prezzi del vino sfuso, che mostrano una tendenza al ribasso dal 2024 al 2025. In tale contesto, l'intervento richiesto per le due denominazioni è volto ad anticipare misure di gestione finalizzate a prevenire le difficoltà che si prefigurano, in particolare, sul mercato statunitense.

Visto altresì che il Consorzio di Tutela propone che, sia possibile ottemperare alla riduzione delle rese

mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino atto o certificato a DOC Langhe tipologia Nebbiolo ,alla DOC Barbera d'Alba e alla DOC Barbera d'alba sottozona Castellinaldo ottenuto nelle tre annate precedenti giacente in azienda.

Preso atto che la richiesta è stata discussa ed approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci svoltasi il giorno 16 luglio 2025.

Considerate le richieste Consortili che per le rese e i superi sono le seguenti:

RESE/ha VENDEMMIA 2025 D.O.C. Langhe tipologia Nebbiolo ,D.O.C Barbera d'Alba e DOC Barbera d'alba sottozona Castellinaldo				
TIPOLOGIA	RESA	Atta a DOCG previo declassamento	SUPERI	Destinazione superi
LANGHE DOC Nebbiolo	90 q/ha (63 hl/ha)	0	18 q/ha (12,6 hl/ha)	10 q/ha (7hl/ha) a vino. 8 q/ha destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
LANGHE DOC Nebbiolo con riduzione previo declassamento	90 q/ha (63 hl/ha)	10 q/ha (7 hl/ha)	8 q/ha (5,6 hl/ha)	destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
BARBERA D'ALBA DOC	90 q/ha (63 hl/ha)	0	18 q/ha (12,6 hl/ha)	10 q/ha (7hl/ha) a vino. 8 q/ha destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
BARBERA D'ALBA DOC con riduzione previo declassamento	90 q/ha (63 hl/ha)	10 q/ha (7 hl/ha)	8 q/ha (5,6 hl/ha)	destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
BARBERA D'ALBA DOC – Sottozona	85 q/ha (59,5 hl/ha)	0	17 q/ha (11,9 hl/ha)	10 q/ha (7hl/ha) a vino.

“Castellinaldo”				7 q/ha (4,9 hl/ha) destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
BARBERA D’ALBA DOC – Sottozona “Castellinaldo” con riduzione previo declassamento	85 q/ha (59,5 hl/ha)	10 q/ha (7 hl/ha)	7q/ha (4,9 hl/ha)	destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)

Sono quindi due le modalità per ottemperare alla riduzione di resa che il Consorzio di Tutela propone di utilizzare:

Modalità 1

- in vigneto

q /ha di uva prodotta atta a DOCG + q/ha uva destinazione superi (vino + usi diversi da vino)

Modalità 2

- con declassamento vino atto o certificato delle annate precedenti : 2022, 2023, 2024

q/ha di uva prodotta atta a DOCG + q/ha di uva prodotta atta a DOCG previo declassamento vino atto o certificato delle annate precedenti : 2022, 2023, 2024. + q/ha uva destinazione superi per usi diversi da vino

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dalla Regione Piemonte mediante consultazione telematica e ha espresso parere favorevole alle richieste del Consorzio di Tutela.

Si ricorda che il rispetto della destinazione dei quantitativi atti previo declassamento e della destinazione superi per la compilazione della dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione è responsabilità dell’azienda dichiarante.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Valutata la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela ai sensi degli articoli sopraccitati ed alla luce dei pareri delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25

gennaio 2024.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,;

DETERMINA

di stabilire, per la vendemmia 2025, come richiesto dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, ai sensi dell’ all’art. 39 comma 2 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Testo unico della vite e del vino” :

1) le seguenti rese ad ettaro delle uve e dei superi della DOC Langhe tipologia Nebbiolo, della DOC Barbera d’Alba e della DOC Barbera d’alba sottozona Castellinaldo a seconda della modalità scelta:

Modalità 1

- in vigneto

q/ha di uva prodotta atta a DOCG + q/ha uva destinazione superi (vino + usi diversi da vino)

Modalità 2

- con declassamento vino atto o certificato delle annate precedenti : 2022, 2023, 2024

q/ha di uva prodotta atta a DOCG + q/ha di uva prodotta atta a DOCG previo declassamento vino atto o certificato delle annate precedenti : 2022, 2023, 2024. + q/ha uva destinazione superi per usi diversi da vino

RESE/ha VENDEMMIA 2025 D.O.C. Langhe tipologia Nebbiolo ,D.O.C Barbera d’Alba e DOC Barbera d’alba sottozona Castellinaldo					
TIPOLOGIA		RESA	Atta a DOCG previo declassamento	SUPERI	Destinazione superi
LANGHE	DOC	90 q/ha (63 hl/ha)	0	18 q/ha (12,6 hl/ha)	10 q/ha (7hl/ha) a vino.
Nebbiolo					8 q/ha destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta,

				marmellate, distillati, aceti ecc)
LANGHE DOC Nebbiolo con riduzione previo declassamento	90 q/ha (63 hl/ha)	10 q/ha (7 hl/ha)	8 q/ha (5,6 hl/ha)	destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
BARBERA D'ALBA DOC:	90 q/ha (63 hl/ha)	0	18 q/ha (12,6 hl/ha)	10 q/ha (7hl/ha) a vino. 8 q/ha destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
BARBERA D'ALBA DOC: con riduzione previo declassamento	90 q/ha (63 hl/ha)	10 q/ha (7 hl/ha)	8 q/ha (5,6 hl/ha)	destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
BARBERA D'ALBA DOC – Sottozona “Castellinaldo”	85 q/ha (59,5 hl/ha)	0	17 q/ha (11,9 hl/ha)	10 q/ha (7hl/ha) a vino. 7 q/ha (4,9 hl/ha) destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
BARBERA D'ALBA DOC – Sottozona “Castellinaldo” con riduzione previo declassamento	85 q/ha (59,5 hl/ha)	10 q/ha (7 hl/ha)	7q/ha (4,9 hl/ha)	destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)

2) che sia possibile ottemperare alla riduzione delle rese mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino atto o certificato DOC Langhe tipologia Nebbiolo ,della DOC Barbera d’Alba e della DOC Barbera d’alba sottozona Castellinaldo ottenuto nelle annate 2022, 2023, 2024;

4) di stabilire inoltre che la scelta della modalità di riduzione della resa di cui ai precedenti punti 1 e 2 debba essere unica ed effettuata a livello di vigneto aziendale. Le opzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono

pertanto alternative;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino